

Indispensabili i nuovi Statuti regionali

di Angelo Baldan *
(3 ottobre 2002)

Non appena entrata in vigore la legge costituzionale n.1 del 1999 sembrava si fosse aperta, per le Regioni a statuto ordinario, una nuova stagione statutaria destinata a concludersi in tempi rapidi.

Addirittura c'è chi considerava i nuovi Statuti come delle vere e proprie "Costituzioni regionali", ben al di là, perciò, del significato e della portata del nuovo articolo 123 della Costituzione.

Ebbene, a distanza di quasi tre anni, non sembra si sia andati molto lontani, se è vero, salvo prova contraria, che nessun Consiglio delle Regioni a statuto ordinario ha ancora approvato, in via definitiva, con legge un nuovo testo di Statuto.

Non entro nel merito, perché questa non è la sede, delle ragioni che possono avere determinato questa situazione, ma certamente non posso non rilevare che la revisione degli Statuti regionali, se è vero che non è una operazione che possa farsi in modo affrettato, è anche vero che non avrebbe senso procrastinarla all'infinito o confinarla nell'ambito del dibattito dottrinale.

E' la stessa legge costituzionale n. 1/99 ad avere, all'articolo 5, disposto che il meccanismo elettorale ivi previsto avesse valore "fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali". E' impensabile, pertanto, che ciò che è provvisorio diventi definitivo, anche perché chi ritenesse sufficiente la legge costituzionale n. 1/99 per avere un sistema elettorale già definito, o, addirittura, una forma di governo già definita, commetterebbe un grave errore.

A ricordarci, inoltre, della necessità, da parte delle Regioni, di mettere mano ai propri Statuti sono due importanti pronunce giurisprudenziali. La prima è la famosa sentenza n. 868/2001 del Tar Lombardia - Sezione III che ha annullato un regolamento approvato dalla Giunta della Regione Lombardia, in quanto in contrasto con lo Statuto di quella Regione che prevede essere il Consiglio e non la Giunta l'organo titolare della potestà regolamentare; ciò sul presupposto che, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale n. 1/99, è venuta meno solo la riserva di potestà regolamentare in capo al Consiglio Regionale, ma non anche la sua concreta possibilità di esercitarla. E' chiaro, pertanto, il significato di questa sentenza,

anche perché la stessa sorte potrebbe capitare a quelle altre Regioni che avessero tolto al Consiglio la competenza ad emanare i regolamenti per passarla alla Giunta, senza prima avere modificato lo Statuto, se questo ancora prevede che la competenza è del Consiglio.

La seconda pronuncia è la più recente sentenza della Corte Costituzionale n. 304/2002 che ha annullato per illegittimità costituzionale la deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio della Regione Marche e recante "Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1". Secondo la Corte, infatti, la deliberazione statutaria impugnata dal Governo, nel prevedere che, in via transitoria, e segnatamente fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, il vicepresidente della Giunta Regionale subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni, nel caso di morte o impedimento permanente di quest'ultimo, si pone in contrasto con gli articoli 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1/99. Ciò che, comunque, rileva, ai nostri fini, è che la Corte, nel contestare la difesa regionale secondo la quale il regime della disposizione dell'articolo 5 è venuto a cessare proprio in virtù dell'esercizio, seppure parziale, della potestà statutaria, ha rilevato come la Regione Marche, "con la sua parziale innovazione statutaria, non ha operato quella diversa scelta in ordine alla forma di governo regionale che sola avrebbe potuto esonerarla dall'osservanza della regola stabilizzatrice che la Costituzione e la disciplina transitoria impongono nel caso di elezione diretta del vertice dell'esecutivo".

Un altro buon motivo per il quale le Regioni dovrebbero rimettere mano ai propri Statuti è la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione, così come introdotto dall'articolo 7 della legge costituzionale n. 3/2001,

secondo il quale "In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". Non mi soffermo su questo argomento, sul quale le opinioni sono le più diverse. Quello che però voglio evidenziare è il fatto che anche un organismo come il Consiglio delle autonomie locali può assumere ruoli e significati diversi a seconda dei diversi tipi di forma di governo regionale prescelti.

Più in generale, comunque, ritengo che l'operazione di revisione statutaria debba essere fatta a tutto campo, perché non tratta soltanto di decidere se confermare o meno il sistema elettorale dell'elezione diretta del Presidente della Giunta, ma si tratta, più in generale di ridefinire tutto il sistema dei rapporti fra gli organi di governo dell'Ente (Consiglio, Giunta, Presidente), che non può certamente essere il medesimo nel caso di elezione diretta del Presidente e nel caso di elezione del Presidente e della Giunta da parte del Consiglio. Non solo, ma dopo la modifica degli articoli 117 e 118 della Costituzione, avvenuta ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, il nuovo Statuto dovrà servire anche per fissare i principi dell'organizzazione interna, considerato che questa è diventata materia di competenza legislativa esclusiva della Regione, e per rivedere, alla luce del nuovo contesto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, tutto il sistema dei rapporti fra la Regione e le autonomie locali e dei rapporti fra la Regione e le espressioni della società civile.

* Funzionario della Regione del Veneto e cultore di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università Cà Foscari di Venezia